

Tribunale Bari sez. II, 30/01/2014, n.526

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- La Impresa Edile L. A. & L. M. s.n.c, agendo dinanzi a questo Tribunale in riassunzione, a seguito di una declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace preventivamente adito, ha dedotto di aver stipulato con la Urbanauto s.r.l., in data 28/6/2003, un contratto di acquisto di un furgone usato, modello Fiat Iveco Daily, consegnato in data 30/6/2003, previo versamento, a titolo di corrispettivo, della somma di £5.500,00. Ha, in particolare, rilevato di aver riscontrato, subito dopo la consegna, alcuni inconvenienti tecnici e di averli immediatamente segnalati per telefono alla Urbanauto s.r.l., la quale aveva acconsentito a che 1 necessari lavori di ripristino fossero effettuati a sue spese; successivamente, nonostante l'accordo, in ordine al pagamento delle spese di riparazione, raggiunto con la convenuta, quest'ultima si era rifiutata ingiustificatamente di rimborsare quanto anticipatamente corrisposto all'officina esecutrice dei lavori (Euro 1898,88). Ha, pertanto, concluso per l'accertamento della responsabilità della società convenuta per i vizi del veicolo compravenduto, nonché per la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 1.698,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite (atto di Citazione in riassunzione notificato l'8/6/2005).

I.2.- La Urbanauto s.r.l., costituitasi dinanzi al Giudice di Pace, è rimasta assente dopo la tempestiva riassunzione seguita alla declaratoria di incompetenza (cfr, Cass, n. 8917/1994).

I.3.- Istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e acquisizione dei verbali di causa relativi alle prove orali espletate nel giudizio riassunto, all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 231 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II.- Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

II.1.- Va, anzitutto, rilevato che, trattandosi di pretesa risarcitoria vantata a titolo di inadempimento contrattuale, l'attrice ha assolto al proprio onus probandi, avendo prodotto il contratto (doc. 5 fasc. attrice), nonché la fattura fiscale del 15/7/2003 attestante gli interventi di ripristino effettuati sul furgone compravenduto, rilasciata dalla autofficina esecutrice dei lavori (doc. 7 fasc. attrice cit.).

Per quante- concerne la denuncia dei vizi, che l'art. 1495 cc. prescrive a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, stabilendo che debba essere effettuata entro otto giorni dalla scoperta dei vizi

medesimi, le risultanze delle prove orali espletate nel giudizio riassunto possono dirsi, sul punto, esaustive.

A tal proposito, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata (cfr. Cass. n. 5142/2003).

L'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 co. risulta, pertanto, assolto.

Si aggiunga che anche le circostanze afferenti i vizi del bene compravenduto hanno trovato riscontro alla luce delle risultanze delle prove orali espletate, come richiamate in nota.

Al contrario, la società convenuta, rimanendo assente dal giudizio, ha tenuto un comportamento di disinteresse verso l'andamento della causa, scegliendo di non contrastare la pretesa attorea.

II.2. In ordine alla dichiarazione di esonero da responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice all'atto della consegna del veicolo, deve osservarsi che la clausola contrattuale escludente la garanzia generale per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490, comma secondo, c.c. in quanto limitativa della responsabilità del venditore ex lege e, pertanto, vessatoria, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cc. (cfr. Casa. n. 12759/1993; n. 3418/1993). Nella specie, la dichiarazione di esonero da responsabilità, sottoscritta dal compratore in data 30/6/2003, contempla una clausola chiaramente limitativa della garanzia, dal seguente tenore: «il venditore resta altresì liberato da tutti e qualsiasi vizio, anche occulto, relativo alla macchina in sù, alle sue parti, accessori ed al suo Funzionamento» (doc. 9 fasc. attrice); non risultando tale clausola specificamente approvata per iscritto, non può concludersi per la nullità della medesima, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, c.c.

II.3.- Si aggiunga che, ammesso l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società convenuta (ordinanza del 12/6/2007), quest'ultimo non si è presentato a renderlo (verbale udienza del 15/4/2008).

Ritiene, pertanto, il giudicante, ai sensi dell'art. 232, primo comma, c.p.c. valutati gli elementi di prova sopra specificati, di considerare ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso (cfr. Cass. n. 27320/2005). Va, infatti, osservato che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, la mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, nella specie senz'altro sussistenti (cfr. Cass. n.

17249/2003).

II.4.- In conclusione, la domanda va accolta e la convenuta condannata al pagamento della complessiva somma di Euro 1.698,83, oltre interessi legali a decorrere dall'atto di costituzione in mora, notificato il 22/7/2003 (doc. 8 fasc. attrice cit.).

Nulla spetta, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, non risaltando in alcun modo provato il maggior danno.

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano Plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.

Avuto riguardo ai criteri di diritto intertemporale dettati dal Giudice della nomofilachia (cfr. Cass. SS.UU. 12/10/2012 n. 17406) e considerato che quanto meno la parte finale della prestazione difensiva (precisazione delle conclusioni e trattazione orale) si è svolta sotto la vigenza della nuova disciplina in materia, alla liquidazione del compenso (cui vanno aggiunti gli esborsi indicati in dispositivo) deve procedersi ai sensi del d.m. 20.7.2012 n. 140, art. 11, e dell'allegata tabella A, secondo il seguente prospetto, tenuto conto della natura della causa e della decisione a seguito di trattazione orale.

Scaglione sino a Euro 25.000

FASI	VALORE MEDIO	RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	550	//	550
Introduttiva	300	//	300
Istruttoria	550	//	550
Decisoria	700	-30%	490
Totale			1.890

IV.- La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvedere agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 08/06/2005, da Impresa Edile L. A. & L. M. s.n.c. nei confronti di Urbanauto s.r.l., così provvede:

a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA la Urbanauto s.r.l. al pagamento, in favore della Impresa Edile L. A. & L. M. s.n.c. della somma di Euro 1.898,88, oltre interessi legali dal 22/7/2003 al soddisfo, a titolo di risarcimento;

b) CONDANNA la Urbanauto s.r.l. alla rifusione delle spese processuali in favore della Impresa Edile L. A. & L. M. s.n.c. che liquida in complessivi Euro 2071,06 (di cui Euro 181,06 per esborsi), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

Campi meta

Massima : *La clausola contrattuale escludente la garanzia generale per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490, comma secondo, c.c. in quanto limitativa della responsabilità del venditore ex lege e, pertanto, vessatoria, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cc. Pertanto, non può concludersi per la nullità della medesima.*

Supporto Alla Lettura :

CLAUSOLA VESSATORIA

Con l'espressione *clausola vessatoria* si fa riferimento a clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra. Disciplinata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., e, nel Codice del Consumo, dagli artt. 33 e ss. D. Lgs. 205/2006, la loro applicazione varia a seconda della natura dei contraenti:

- si applica la normativa codicistica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (*business to business*) o tra consumatori (*consumer to consumer*);
- si applica la disciplina consumeristica quando uno dei due contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (*business to consumer*).